

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PRESTITO PERSONALE (CHEBANCA!)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica:

con il perfezionamento del contratto di Prestito Personale una somma viene erogata dall'Intermediario Finanziario al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Eventuali servizi accessori:

può ricorrere - su richiesta del Cliente - sotto forma di adesione o d'altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.

Rischi:

essendo il finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese, se contrattualmente previsto, a carico del Cliente non imposte dal Creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

Si rammenta che nei confronti dei Clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "Credito al Consumo".

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Valute applicate: per i versamenti a mezzo assegni di conto corrente: 3 giorni successivi alla data di versamento; per i versamenti a mezzo pp.t., contanti e assegni circolari: il giorno di effettiva ricezione; per gli addebiti in conto: il giorno di effettivo addebito (il giorno di scadenza della rata/ln uno dei 5 giorni lavorativi immediatamente successivi); per altri mezzi di pagamento: il giorno di effettivo accredito sui nostri libri contabili.

Spese di incasso per ogni singola rata: nessuna.

Commissione Finanziaria: nessuna.

Oneri esclusi dal calcolo del TAEG

Oneri in caso di estinzione anticipata: 1% del capitale residuo

Interesse di mora mensile: 1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata

Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: secondo la normativa vigente.

Eventuali altre spese e oneri:

- spese solleciti effettuati a mezzo posta o telefono: € 5,00 cadauno;
- spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 20% dell'importo scaduto con un minimo di € 10,00;
- spese di notifica decadenza dal beneficio del termine: massimo € 50,00 oltre al recupero delle spese postali e delle imposte di bollo;
- spese per prestazioni di garanzia: bollo su effetti cambiari, a carico del Cliente secondo le tariffe di legge;
- spese per informativa precontrattuale: gratis;
- spese per comunicazioni periodiche, effettuate ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: nessuna.

Altri servizi:

- spese per l'emissione e l'invio del carnet bollettini postali: nessuna.
- commissioni di richiamo effetti: a carico del Cliente secondo le tariffe bancarie.

TAN (Tasso Annuo Nominale)	TAEG* (Tasso Annuo Effettivo Globale)
15,14%	16,24%

* calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del D.M. TES. 6/5/00.

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposito riquadro denominato "TEGM e TASSO SOGLIA"

LEGENDA

Commissione Finanziaria

Spese di istruttoria sostenute dall'Ente Finanziatore per procedere all'apertura della pratica nonché alle operazioni preliminari, con particolare riguardo alle verifiche per accertare la solidità finanziaria del cliente.

Credit bureau

Servizio fornito dai Sistemi di Informazioni Creditizie alle proprie Società Clienti (istituti bancari, finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti, in base alle quali l'Istituto Finanziario potrà valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento.

Credit scoring

Procedura di valutazione delle Richieste di Credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del Richiedente presso diverse banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il Richiedente si riveli insolvente in futuro.

Debito residuo

Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Debitore deve ancora versare al Creditore.

Durata del finanziamento

Intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione

Atto attraverso cui il Finanziatore versa a favore del Debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del Rivenditore Convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.

Estinzione anticipata

Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge.

Garanzia

Valore presentato dal Debitore al Finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il Creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o una macchina) o personali (come per esempio la firma di un Coobbligato, una fidejussione).

Insolvenza

Mancato o ritardato rimborso all'Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore.

Interessi di mora

Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Debitore al Creditore a seguito della decadenza dal beneficio del termine.

Penale estinzione anticipata

Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al Debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

Piano di ammortamento

Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

Prestito personale

Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali.

Quota capitale

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

Quota interessi

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Rata

Versamento periodico da corrispondere all'Ente Finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

Rischio di credito

Rischio che un Debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'Ente Finanziatore.

Sistema di Informazioni Creditizie

Organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali ad esempio le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica.

TAN (Tasso Annuo Nominale)

Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori, spese e imposte.

CONDIZIONI GENERALI PRESTITO PERSONALE

Articolo 1 - Conclusione del contratto

Compass S.p.A. comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della Richiesta di Finanziamento: la corresponsione dell'importo richiesto verrà effettuata ad avvenuta ricezione da parte di Compass S.p.A. di copia della suddetta lettera di accettazione debitamente sottoscritta in originale per ricevuta dal Richiedente.

Articolo 2 - Obbligazioni del Richiedente

Il Richiedente si obbliga:

- a rimborsare a Compass S.p.A. l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-finanziamento sono cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato nella Richiesta di Finanziamento;
- a comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nella Richiesta di Finanziamento.

Articolo 3 - Garanzie

Ove indicato nella Richiesta di Finanziamento, la concessione del finanziamento, ad insindacabile giudizio di Compass S.p.A., è altresì subordinata alla prestazione di idonea fidejussione.

Articolo 4 - Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Compass S.p.A., eventuali somme versate a favore di CheBanca! S.p.A. non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Compass S.p.A..

Articolo 5 - Rapporti con CheBanca! S.p.A.

Non possono essere opposte a Compass S.p.A. le eccezioni relative all'utilizzo della somma finanziata e comunque relative al diverso rapporto intervenuto tra CheBanca! S.p.A. ed il Richiedente il quale riconosce che l'eventuale insorgere delle medesime non comporta né l'esclusione, né la sospensione dell'obbligo di rimborso a Compass S.p.A..

Articolo 6 - Cessione del contratto

Compass S.p.A. potrà cedere i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nella Richiesta di Finanziamento, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

Articolo 7 - Estinzione anticipata

Il Richiedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, Compass S.p.A. comunica al Richiedente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi se pattuiti contrattualmente e degli altri oneri maturati, nonché il compenso pari all'1% del capitale residuo previsto in caso di estinzione anticipata, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Entro quest'ultima data il Richiedente provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Richiedente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. Resta inteso che nessun rimborso sarà riconosciuto al Richiedente/Coobbligato ove non siano stati sempre puntualmente osservati gli obblighi di legge e di cui ai presenti impegni.

Articolo 8 - Ritardo nei pagamenti

Il ritardo nei pagamenti comporta l'obbligo di rimborsare a Compass le spese sostenute:

- per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta, nella misura di € 5,00 cadauno;
- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti da Compass e/o da enti esterni incaricati da Compass S.p.A., nella misura massima del 20% dell'importo scaduto con un minimo di € 10,00;
- per eventuali spese legali.

Articolo 9 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

Il mancato pagamento di anche una sola rata ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 2 e 3 ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C., nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Richiedente e degli eventuali Coobbligati o Garanti, comporta la facoltà per Compass S.p.A. di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il Richiedente dovrà rimborsare in un'unica soluzione il debito residuo, le eventuali somme dovute ai sensi dell'articolo 8, oltre l'ammontare delle spese riguardanti la notifica a mezzo lettera raccomandata della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto nella misura indicata in Tabella. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora su ciascuna rata scaduta e non pagata in misura pari all'1% al mese solare o frazione di mese dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolata al tasso scalare dell'operazione. Nel caso in cui per il finanziamento siano stati pattuiti degli interessi convenzionali, il Richiedente decaduto dal beneficio del termine dovrà rimborsare a titolo di penale anche quella parte di costo del finanziamento relativo alle rate non scadute.

Articolo 10 - Comunione legale dei beni e liquidazione mediante assegno

Il Richiedente coniugato, che non certifichi il regime di separazione dei beni e abbia chiesto il finanziamento a Compass S.p.A. senza la firma di coobbligazione del coniuge, dichiara che l'obbligazione relativa si intende contratta per soddisfare una necessità della famiglia e nell'interesse di quest'ultima, con conseguente responsabilità dei beni della comunione, ai sensi dell'articolo 186 C.C.. In caso di accoglimento della Richiesta da parte di Compass S.p.A., l'assegno di liquidazione del finanziamento potrà essere emesso all'ordine di entrambi i coniugi. La girata per l'incasso del predetto assegno da parte dei coniugi renderà operante nei confronti di Compass S.p.A. la responsabilità della comunione familiare, oltre agli obblighi personali dei singoli coniugi. Qualora il contratto venga sottoscritto anche dal coniuge del Richiedente, entrambi i coniugi assumono solidalmente e illimitatamente le obbligazioni derivanti dallo stesso, con espresa rinuncia alla sussidiarietà e alla divisibilità della responsabilità in relazione ai beni personali, in deroga al disposto dell'articolo 190 C.C..

Articolo 11 - Liquidazione mediante bonifico bancario

In caso di accoglimento della Richiesta da parte di Compass S.p.A., fermo restando quanto indicato all'articolo 10 in relazione alla comunione legale di beni, qualora la modalità di rimborso scelta sia amezzo R.I.D. e per la liquidazione del finanziamento sia stata selezionata l'opzione "Bonifico bancario", il versamento dell'importo da liquidare verrà disposto da Compass S.p.A. a favore del Richiedente in base alle coordinate bancarie indicate sul frontespizio delle quali l'eventuale Coobbligato dichiara di avere preso visione.

Articolo 12 - Oneri e spese

Sono a carico del Richiedente ogni onere fiscale relativo al contratto, le spese per gli eventuali insoliti di titoli ed effetti così come richieste dal sistema bancario a Compass, nonché le spese riportate nel riquadro "Condizioni Economiche Massime dell'Operazione o del Servizio".

Sono inoltre a carico del Richiedente le spese per il rilascio delle garanzie e le spese anche legali sostenute da Compass a seguito dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del precedente art. 9, nonché ogni altro eventuale costo necessario per la completa esecuzione del contratto.

Articolo 13 - Tutela giudiziale e stragiudiziale

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Il Cliente ha diritto di presentare esposti a Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Articolo 14 - Comunicazioni

Il domicilio di Compass è stabilito presso la propria Sede in Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto si intenderanno validamente effettuate da Compass presso il domicilio indicato dal Richiedente nel frontespizio con pieno effetto anche nei confronti del Coobbligato. Salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Ove non escluso dal Contratto o dalla legge, le comunicazioni di Compass possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet di Compass o trasmesse al Richiedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS). Il Richiedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

PORTABILITÀ

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

RECLAMI E RICORSI

Il cliente può presentare un reclamo a Compass, anche per lettera raccomandata A/R (all'indirizzo COMPASS S.p.A., Ufficio Reclami, via Caldera n. 21, 20153 Milano), o per via telematica (all'indirizzo e-mail Reclami@Compassonline.it). Compass deve rispondere entro 30 giorni. Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come ricorrere all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

TEGM e TASSO SOGLIA

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)	Soglia tasso usurario
10,93%	16,39%